



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI
Titolari di UU.TT.G.
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Servizio Mercato del lavoro
BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Lavoro
TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione e Famiglia
Servizio politiche del lavoro
TRIESTE

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

e. p.c.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Gabinetto
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
SEDE

AL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Dipartimento per le Politiche Sociali
Del Terzo Settore e Migratorie
Direzione Generale dell'Immigrazione e
Delle Politiche di Integrazione

ALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
- Direzione centrale per la tutela,
la vigilanza e la sicurezza del lavoro
- Direzione centrale coordinamento giuridico
ROMA

Alla Direzione Centrale per la programmazione
e i servizi generali
Ufficio II: sistema informatico
SEDE

OGGETTO: LEGGE 2 dicembre 2025, n.182 – “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.”

Sulla *Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 281 del 3 dicembre u.s.* è stata pubblicata la legge 2 dicembre 2025 n. 182 recante “**disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**”, che ha introdotto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

alcune modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione).

In particolare, l'articolo 4 della legge interviene sul comma 1, lettera a), dell'art. 5-bis del T.U.I., sostituendo il previgente riferimento ai "parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" con il rinvio al decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. La modifica mira a uniformare i criteri minimi di idoneità alloggiativa, superando il rinvio alla normativa sull'edilizia residenziale pubblica e richiamando invece i parametri tecnici stabiliti dal citato decreto ministeriale, già generalmente utilizzati in sede amministrativa.

Inoltre, al comma 2, lettera b), dell'art. 22 del T.U.I. sono aggiunti alcuni chiarimenti riguardanti la documentazione alloggiativa. In particolare, viene previsto che, qualora l'alloggio messo a disposizione del lavoratore consista nei dormitori stabili del cantiere, il datore di lavoro possa presentare una semplice autocertificazione attestante la conformità ai requisiti di cui all'allegato XIII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. È altresì stabilito che, quando l'alloggio sia fornito da strutture alberghiere o ricettive, è sufficiente indicare la struttura ospitante, fermo restando l'obbligo per la stessa di rispettare la normativa di settore. Le integrazioni rispondo all'esigenza di semplificare la documentazione in materia alloggiativa, adeguandola alle diverse tipologie di sistemazione che frequentemente caratterizzano il settore lavorativo interessato dai flussi migratori.

Sempre all'art. 22 del T.U.I., dopo il comma 5-quater è inserito il comma 5-quater.1, che prevede la riduzione a trenta giorni del termine massimo per il rilascio del nulla osta al lavoro nei confronti degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'art. 23 del T.U.I.

La norma è volta a favorire un più rapido ingresso dei lavoratori già formati nei Paesi di origine, consentendo una maggiore tempestività nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'articolo 20 della legge interviene sull'art. 24-bis del T.U.I., che disciplina il sistema di verifica dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro nell'ambito delle quote stabilite dai decreti flussi.

Il comma 1 dell'art. 24-bis prevede che la verifica della conformità alle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e della congruità del numero delle richieste presentate sia demandata ai professionisti abilitati e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La modifica introdotta dall'art. 20 amplia tale previsione, stabilendo che le attività di verifica possano essere svolte non soltanto dagli organismi operanti "sul



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

piano nazionale”, come previsto nel testo previgente, ma anche dalle strutture territoriali ad essi annesse.

L'intervento legislativo ha dunque la finalità di decentrare e rendere più capillare l'attività di controllo, permettendo che essa sia svolta anche a livello locale dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni datoriali o dei professionisti abilitati, purché formalmente annesse alle strutture nazionali di riferimento.

Anche al comma 3 dell'art. 24-bis vengono introdotte modifiche significative. In particolare, l'asseverazione di cui al comma 2 della medesima disposizione non è richiesta neanche in relazione alle istanze presentate dalle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo di intesa.

L'articolo 21 interviene sull'art. 27-quater, relativo all'ingresso e soggiorno dei lavoratori altamente qualificati, modificando il termine entro il quale lo Sportello unico per l'immigrazione deve rilasciare il nulla osta al lavoro.

Tale termine, infatti, viene ridotto da novanta a trenta giorni ai fini di una maggiore celerità nelle procedure relative ai lavoratori altamente qualificati, in coerenza con gli obiettivi di attrazione di professionisti specializzati e con la necessità, sempre più avvertita dal sistema produttivo, di poter disporre rapidamente di competenze elevate.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler informare di quanto precede i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici, nonché di dare la più ampia diffusione della presente, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE
PREFETTO

(Lulli)